



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



## Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 606

### 1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### 2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### 3.COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

### 4. Giustizia Sportiva

#### 4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 06.02.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### 4.1.1 Campionato Nazionale Serie B Femminile

#### GARA DEL 25/01/2026: U.S. ORISTANESE - AOSTA CALCIO 511

#### Reclamo proposto da: U.S. Oristane

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società U.S. ORISTANESE ASD avverso l'esito della gara del 25/01/2026 U.S. ORISTANESE ASD - AOSTA CALCIO 511 valevole per il Campionato Nazionale di Serie B Femminile di Calcio a 5, in oggetto rileva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 comma 6 lett. a del CGS, per essersi quest'ultima presentata in campo ad inizio gara con in distinta solo n° 7 giocatrici e non come da regolamento per la Serie B Femminile un numero minimo di n°9 in contrasto con il Regolamento del Gioco del Calcio a 5 FIFA ed alle connesse Circolari a cui fa riferimento il CU N°1.

Con le memorie difensiva depositate nei termini la società resistente chiedeva il rigetto del ricorso per mancata previsione della perdita della gara per l'inosservanza del numero minimo e per mancata contestazione di violazione di altri requisiti nonché, da ultimo, per sopravvenuta causa di forza maggiore ad essa non imputabile.

Il ricorso è fondato.

Al di fuori della genericità ed indeterminatezza del ricorso presentato dalla ricorrente, che si è limitata a prospettare l'irregolarità dell'incontro solo a fronte del fattore numerico delle giocatrici presenti in distinta, deve evidenziarsi come la società Aosta Calcio 511 abbia effettivamente schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatrici non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2025 per le gare del campionato Nazionale Femminile di Serie B.

Il predetto Comunicato, infatti, nel determinare i limiti di partecipazione delle giocatrici al campionato Nazionale Femminile di Serie B ha prescritto che " Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) giocatrici formate".



Nel caso di specie la compagine della Aosta Calcio 511, avendo presentato all'arbitro una distinta con inserite solo n.7 calciatrici, ha violato i limiti di partecipazione previsti per la categoria.

Sulla possibilità, poi, per il Giudice Sportivo di pronunciarsi *ultra petita*, ovvero oltre ciò che è sottoposto alla Sua attenzione dalla ricorrente si deve far presente come la giurisprudenza abbia ammesso da tempo tale possibilità precisando che il Giudice Sportivo ha poteri assai pregnanti al fine di indagare d'ufficio su tutte le posizioni dei giocatori coinvolti durante una gara sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara: *" il Giudice Sportivo, sulla base delle norme federali nonché dei dettami del C.G.S. del C.O.N.I. (art. 14), decide senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, potendo pronunciarsi o su reclamo di una delle parti o, come dice espressamente il C.G.S. della F.I.G.C., d'ufficio, sulla base di quanto risulta dai documenti ufficiali di gara. Risulta quindi assolutamente preminente il potere-dovere del Giudice Sportivo Nazionale di pronunciarsi sulla regolarità dei giocatori disputanti una gara, laddove risulti alla Sua conoscenza, per tabulas, la presenza di irregolarità inficianti il risultato ottenuto. È evidente, infatti, che, laddove si vincolasse il Giudice Sportivo Nazionale al concetto di pronuncia solo ed unicamente sulla questione reclamata in presenza di altra evidente irregolarità, si violerebbe il principio generale di tutela dell'ordinamento sportivo di natura evidentemente pubblicistica. (Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione Decisione n. 24 - Anno 2017;*

*in senso conforme anche Corte Sportiva d'Appello Nazionale -III Sezione n. Rg 102/2020/2021 Registro Decisioni)*

Quanto alla richiesta subordinata di riconoscimento della forza maggiore prospettata dalla società resistente la stessa non può trovare accoglimento per quanto di seguito precisato.

La nozione di forza maggiore, pur non richiedendo l'impossibilità assoluta, richiede che il mancato verificarsi dell'evento sia imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze sarebbe stato impossibile evitare malgrado tutta la diligenza posta in essere.

Sostiene la resistente che il mancato raggiungimento del numero minimo sarebbe riconducibile a dei problemi di salute che avrebbero interessato tre proprie giocatrici il giorno prima della partenza e di aver pertanto preavvertito la Divisione che sarebbe stata costretta a presentarsi all'incontro con solo n.7 giocatrici.

Premesso che con riferimento agli asseriti problemi di salute sopravvenuti a carico delle tre giocatrici nessun documento sanitario è stato allegato dalla richiedente, che pertanto sul punto non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante; nel merito poi avrebbe dovuto dimostrare di essersi attivata prontamente per cercare di trovare una soluzione di viaggio alternativa per almeno un'altra propria giocatrice formata così da poter raggiungere il numero minimo previsto per la categoria, ma anche su questo fronte nulla è stato dedotto o provato dalla resistente.

Per tale motivo visto che dall'esame del referto arbitrale e della distinta delle calciatrici presentata all'arbitro dalla società convenuta AOSTA CALCIO 511 ha trovato conferma al circostanza che la predetta Società ha impiegato nella gara in questione soltanto n.7 giocatrici formate, non avendo così rispettato gli obblighi previsti per la categoria, ne consegue che la stessa è soggetta alla sanzione della punizione sportiva della



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, come espressamente previsto dal C.U. 01/2025.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 560 del 28/01/2026  
decide:

- a) di accogliere il reclamo, comminando alla Società AOSTA CALCIO 511 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- b) la tassa reclamo non è dovuta.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque  
(Avv. Massimiliano De Renzis)

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 06/02/2026.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Stefano Castiglia